



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069
 e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **C. C. n. 37** seduta del **27-09-2017**

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres./Ass.</i>
GIACOMO AIAZZI	SINDACO	Presente
SIMONA IMBERTI	CONSIGLIERE ANZIANO	Presente
ENZO POLI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVAN BATTISTA BERNARDI	CONSIGLIERE	Presente
DUILIO RUGGERI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA IMBERTI	CONSIGLIERE	Presente
AGOSTINO MACALLI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPE LANFRANCHI	CONSIGLIERE	Presente
<i>Totale</i>		Presenti 8 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

PARERI PREVENTIVI

SETTORE DEMOGRAFICO E SOCIO-CULTURALE: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità dell'azione amministrativa così come prevista dell'articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotta con D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità dell'azione amministrativa così come prevista dell'articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotta con D.L. 174/2012)..

IL RESPONSABILE
f.to: Meroni arch. Igor

(Partecipa alla seduta l'assessore esterno, Sig. Luca Ruggeri, ai sensi dell'art. 24 – 3' comma – dello Statuto Comunale);

Relaziona sulla parte normativa il Segretario comunale dr. Leopoldo Rapisarda, mentre illustra il documento di ricognizione il Sindaco;

Il Sindaco fa un'ampia ricostruzione sullo stato delle trattative della società Uniacque per la cessione delle quote della società partecipata CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A., riassumendo anche gli antecedenti storici che hanno portato alla situazione attuale.

Il Cons. Poli sottolinea la lunga e complessa storia della società degli impianti di depurazione.

Il Sindaco interviene rappresentando la volontà dell'amministrazione comunale di adottare ogni iniziativa possibile per mantenere la partecipazione nella società IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A., in considerazione del fatto che la stessa, oltre a non avere perdite, garantisce un ottimo servizio alla collettività. Prosegue facendo presente che la proposta di delibera (predisposta in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 17/2016 e in particolare dall'art. 20) prevede un'azione di razionalizzazione solo per il mancato rispetto dei parametri previsti dall'art. 20 comma 2 lettera b) e lettera d). Annuncia quindi la presentazione di un documento di indirizzo politico finalizzato al mantenimento della partecipazione.

Il Cons. Macalli e l'assessore esterno Luca Ruggeri si trovano in disaccordo sull'interpretazione data ad uno specifico articolo dei patti parasociali nel punto in cui sostengono che le piscine sono inalienabili. Secondo l'assessore tale normativa è in linea con la normativa nazionale, mentre il Cons. Macalli non è proprio convinto dell'interpretazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP o Testo unico);

ESAMINATO il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Decreto correttivo);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che gli enti pubblici, compresi i Comuni, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);

CONSIDERATO che gli enti pubblici, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni sociali rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, vale a dire:
 - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
 - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o svolte da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento attraverso le attività svolte ed i servizi erogati dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni sociali detenute è stato effettuato dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità con i criteri sopra indicati, come indicato nell'allegato A, denominato relazione tecnica a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni che per l'anno 2017 costituisce ai sensi del TUSP aggiornamento periodico dei precedenti piani di razionalizzazione, e nell'allegato B, redatto in conformità con le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (Corte dei Conti Luglio 2017);

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con delibera di C.C. n. 48/2015 di cui l'atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

CONSIDERATO che le norme di Legge vigenti già prevedevano quasi integralmente i vincoli sorti dal D.Lgs. 175/2016 e 100/2017;

PRESO ATTO che, in base a quanto risulta negli allegati A e B al presente atto, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune, alle quali sono stati affidati dei servizi, sono le seguenti:

Partecipazioni di primo livello o dirette

- ✓ CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.
- ✓ IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.
- ✓ SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L.
- ✓ SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L.
- ✓ UNIACQUE S.P.A.

Partecipazioni di secondo livello o indirette

- ✓ G.ECO S.R.L.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 entro un anno dalla conclusione della ricognizione, cioè a partire dalla data di approvazione della presente delibera;

DATO ATTO che le operazioni previste dall'art.20 sopracitato possono essere: un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni sociali detenute dal Comune, sono state accertate le condizioni per il loro mantenimento, per la liquidazione o fusione/incorporazione per i motivi esposti negli Allegati A e B alla presente deliberazione;

VISTO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del documento a contenuto politico, che verrà allegato al presente atto con la lettera c) sottoscritto prima della seduta consiliare dalla maggior parte dei consiglieri presenti, con il quale viene

fortemente criticata la necessità di operare una razionalizzazione delle società Impianti polisportivi spa per la mera mancanza di alcuni parametri (in particolare quello relativo al fatturato medio);

DATO ATTO che il documento viene integralmente letto ed approvato per testimoniare la contrarietà alla eventuale alienazione o liquidazione tenuto conto delle complessive caratteristiche positive e dei risultati ottenuti dalla società medesima;

PRESO ATTO che il documento viene formalmente approvato, con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Macalli A.), quale testimonianza politica del pensiero dei consiglieri presenti in merito all'eventuale inserimento in un processo di razionalizzazione della predetta società;

RITENUTO quindi opportuno provvedere all'approvazione (per mero rispetto della normativa) della proposta di deliberazione così come depositata agli atti che prevede comunque un'azione di razionalizzazione della società Impianti Polisportivi spa;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Macalli, per riserva sulla disamina illustrata circa la inalienabilità della impianti polisportivi spa), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune contenuta negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) Di accertare che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, esistono le condizioni per:

- il mantenimento di tutte le partecipazioni di primo livello ad esclusione di:
IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A. **
CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.

*** per la Società Impianti Polisportivi spa si dà atto delle riserve politiche meglio espresse nell'allegato documento al presente atto sotto la lettera C), a formarne parte integrante e sostanziale, che prospettano la necessità del mantenimento.*

- il mantenimento di tutte le partecipazioni di secondo livello;

3) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare la presente delibera;


4) Di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;


5) Di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4 esplicitate nelle "linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (Corte dei Conti Luglio 2017);

6) Di inviare copia della presente delibera alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio comunale, con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Macalli) espressi nelle forme di legge.

I lavori del consiglio terminano alle ore 23,18 circa.





Deliberazione di C.C. n. 37 del 27-09-2017
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(f.to: GIACOMO AIAZZI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 18-10-2017 a tutto il 02-11-2017
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **28-10-2017**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, li 18-10-2017

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, li 18-10-2017

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.